

APPELLO ROMA 11 FEBBRAIO 1991

PRESIDENTE: SCORZELLI
RELATORE: ANNUNZIATA
PARTI: RAI
(Avv. Irti, Esposito)
TABOCCHINI
(Avv. Casamassima)

Persona fisica • Diritto della personalità • Identità personale • Natura.

Il diritto all'identità personale è il diritto a non vedersi attribuire la paternità di azioni non proprie, di modo che la lesione del diritto si ha solo quando ci sia una infedele rappresentazione della verità individuale con l'attribuzione di azioni non compiute e di qualità e caratteri inesistenti o non desumibili, secondo il comune sentire, dalla condotta rappresentata.

* La sentenza rovescia un indirizzo che sembrava piuttosto consolidato in tema di *fictionalization* di vicende di cronaca, fra i generi più sfruttati dalla televisione e dal cinema.

L'ordinanza cautelare Pret. Roma 6 maggio 1983 con cui si era inibita la trasmissione dello sceneggiato realizzato dalla RAI e rappresentante le vicende del giocatore della Lazio Luciano Re Cecconi ucciso mentre, per scherzo, faceva finta di rapinare una gioielleria, si legge in *Foro it.*, 1984, I, 299;

Per altre vicende analoghe si v. Pret. Roma 25 gennaio 1979, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1518 (con nota di M. DOGLIOTTI) relativa al « caso Trigona ». Pret. Roma 25 maggio 1985, in questa *Rivista*, 1985, 988 (con richiami di L. NAZZICONE) relativo ad un altro sceneggiato RAI che riguardava Claretta Petacci. Pret. Firenze 3 marzo 1986, in questa *Rivista*, 1986, 913 (con nota di M. GARUTTI, *Cronaca nera e opera cinematografica: il film sul « mostro di Firenze »*). Pret. Roma 7 novembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 671 (sempre uno sceneggiato RAI, questa volta su Pupetta Marecca: il Pretore si trasforma in regista e ordina la soppressione di alcune scene e l'inserzione di altre).

Collegate alla giurisprudenza degli sceneggiati è quella sulla « informazione spettacolo »: v. Pret. Roma 11 gennaio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 496 (con nota di G. LEO, *Diritto di cronaca e riservatezza nelle trasmissioni televisive di « informazione spettacolo »*) su una puntata della trasmissione RAI « Posto pubblico nel verde »; Trib. Roma 5 luglio 1989, in questa *Rivista*, 1990, 138 (trasmissione « Un giorno in Pretura »); Pret. Roma 23 novembre 1989, *ivi*, 141 (trasmissione « Telefono Giallo »); Pret. Roma 23 gennaio 1990, *ivi*, 596 (sempre « Telefono Giallo »); Pret. Napoli (sez. Marano) 11 marzo 1991, *infra*, 880 (ancora « Telefono Giallo »).

Persona fisica • Diritti della personalità • Identità personale • Sceneggiato televisivo di vicende di cronaca • Rispetto dei limiti della rilevanza sociale, della verità dei fatti e della continenza • Lesione • Insussistenza.

Nel caso di uno sceneggiato televisivo che ricostruisca una vicenda di cronaca (nella fattispecie: l'uccisione del calciatore Re Cecconi mentre simulava una rapina) non vi è lesione dell'identità personale, bensì lecito esercizio del diritto di critica qualora la rappresentazione rispetti i limiti della rilevanza sociale della vicenda, della verità dei fatti narrati e della continenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 30 settembre e l'8 ottobre 1983 i coniugi Tabocchini Bruno e Panero Adorna Tabocchini convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Radiotelevisione Italiana nonché Sherman Tommaso e Corraale Giampaolo, per ottenere la distruzione di uno sceneggiato televisivo intitolato « L'Appello » e relativo al « caso Reccconni », concernente l'uccisione del giocatore di calcio della società sportiva Lazio Luciano Reccconni ad opera di Tabocchini Bruno durante un falso tentativo di rapina idato per scherzo della vittima all'interno della gioielleria del Tabocchini. Esponevano i coniugi Tabocchini che il tragico episodio si era verificato la sera del 18 gennaio 1977 allorché nella loro gioielleria entrarono alcuni giovani, uno dei quali tenendo le mani in tasca pronunciò la frase « fermi tutti, questa è una rapina »; al che la reazione del gioielliere che, credendo di trovarsi di fronte ad un delinquente, estrasse la pistola e sparò contro il giovane uccidendolo.

Esponavano ancora gli attori che il Tabocchini fu arrestato sotto l'imputazione di omicidio, tratto a giudizio ed assolto con formula piena ex art. 52 cod. pen. dal Tribunale di Roma con sentenza del 5 febbraio 1977; che nel 1982 avevano appreso da notizie di stampe che la RAI stava preparando una trasmissione televisiva (sceneggiatori lo Sherman ed il Corraale) riguardante il tragico episo-

dio; che in seguito alla lettura del copione ed alla visione del filmato essi si erano accorti che il lavoro violava il loro diritto all'identità personale nei suoi aspetti del diritto al nome, all'immagine ed alla riservatezza.

In contumacia dei due sceneggiatori si costituiva la RAI che rivendicava la legittimità dello sceneggiato come espressione del diritto di cronaca e di critica.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 15 dicembre 1986 accoglieva la domanda degli attori e condannava la RAI alla distruzione del filmato ed alle spese di giudizio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la RAI, ribadendo con unico motivo la tesi difensiva della piena liceità dello sceneggiato. Resistono gli appellati che chiedono il rigetto dell'appello.

Dopo la visione del filmato, disposta da questa Corte con ordinanza collegiale del 24 luglio 1989, e l'acquisizione della trascrizione del parlato la causa, sulle trascritte conclusioni, è stata riservata in decisione all'udienza collegiale del 7 dicembre 1990.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La RAI con unico motivo di appello ribadisce la tesi, disattesa dal Tribunale, della liceità dello sceneggiato televisivo intitolato « L'Appello » quale espressione del diritto di cronaca e di critica, sostenendo in particolare che il filmato non può considerarsi lesivo del diritto alla identità personale del Tabocchini in quanto la personalità dei predetti non è stata affatto raffigurata in maniera denigratoria ed offensiva né nella tecnica di narrazione né nelle modalità di rappresentazione dei personaggi.

L'appello è fondato. Sembra, infatti, a questa Corte che il Tribunale, pur avendo riconosciuto esattamente la sussistenza dell'interesse sociale del filmato e la legittimità del ricorso alla c.d. maschera scenica, abbia finito per dare una interpretazione riduttiva della più complessa problematica dei rapporti tra diritti della personalità, sotto la specie del diritto all'immagine e all'identità personale, e diritto di cronaca e di critica quale espressione del più ampio diritto costituzionalmente riconosciuto alla libera manifestazione del pensiero.

Il Tribunale ha ritenuto lo sceneggiato televisivo lesivo del diritto all'identità personale di Tabocchini Bruno e della moglie, osservando che la visione del filmato renderebbe evidente che è stato abbondantemente superato il limite del divieto di deformare la personalità del protagonista del fatto narrato. Osserva in particolare il Tribunale che « la personalità del Tabocchini viene raffigurata in maniera costantemente negativa: incolto ed impacciato nell'aspetto fisico e nella voce, culturalmente grossolano, impacciato ed incerto, amante del lavoro concepito solo quale strumento di denaro arroccato nella difesa del suo avere »; che altrettanto è da dirsi della moglie Panero Adorna rappresentata come una donnetta intenta solo a riporre oggetti negli scaffali della gioielleria; che nel filmato si sottolinea costantemente che tutto il « bene » sta dalla parte della vittima e tutto il « male » dalla parte del Tabocchini, raffigurato in ultima analisi come scampato, pressoché ingiustamente, ad una meritata condanna.

In questa ricostruzione, che sarà poi esaminata più dettagliatamente, il Tribunale non ha tenuto conto che i diritti della personalità, tra i quali si colloca il diritto all'identità personale, si inquadrano nel più vasto ambito della problematica degli interessi confliggenti di cui la casistica è ricchissima (si pensi alla libertà sindacale confliggente con la libertà di impresa, al diritto alla salute confliggente con l'interesse della produzione e con l'interesse collettivo all'occupazione etc.). Nelle ipotesi di conflittualità di interessi è ormai un dato acquisito nella cultura giuridica che il contrasto si risolve nel temperamento dei due interessi, per modo che la tutela dell'uno non sia esclusivo della tutela dell'altro.

E, più in particolare nel campo dei rapporti tra libertà di manifestazione del pensiero e diritto all'onore e alla riservatezza, è ormai opinione costante che il temperamento o bilanciamento dei due interessi deve risolversi in favore del diritto di cronaca sempre che siano rispettati i limiti dell'interesse sociale della notizia, della verità dei fatti narrati e della continenza.

È allora in quest'ordine di idee che deve essere esaminato il caso di specie, in cui sono contrapposti il diritto di critica e di valutazione di fatti sociali da una

parte, ed il diritto dell'identità personale dei protagonisti del fatto rappresentato dall'altra.

È opportuno soffermarsi a questo punto sul contenuto e l'ambito del diritto all'identità personale inteso dalla dottrina e dalla giurisprudenza come il diritto di « essere se stessi », cioè come diritto del soggetto ad essere tutelato contro attribuzioni estranee alla propria personalità, ad evitare che questa ne risulti trasfigurata o travisata. Ma se la definizione di questo diritto è semplice, non altrettanto può dirsi circa il punto di vista dal quale occorre osservare il fenomeno, essendo evidente che diversa è la prospettiva se la rappresentazione viene valutata in senso soggettivo, cioè da parte del soggetto rappresentato, o in senso oggettivo vale a dire per i contenuti dell'opera (eventualmente divergenti dall'opinione che il soggetto ha del « proprio io »).

Si ritiene che occorre partire da questo secondo punto di vista in quanto altrimenti la critica non sarebbe mai possibile se non in forma di celebrazione, cioè di esaltazione o di raffigurazione positiva di un personaggio, mentre dovrebbe considerarsi sempre illecita tutte le volte in cui il soggetto dovesse dissentire dall'immagine a lui attribuita in un'opera (il che implicherebbe l'aprioristica negazione della tutela del diritto di critica). In definitiva, il diritto all'identità personale non può essere concepito in termini di corrispondenza del fatto narrato con l'idea che ciascuno ha del proprio io (a parte ogni considerazione sull'estrema labilità concettuale di una tale idea di pirandelliana memoria), dovendo invece l'identità personale ricostruirsi in coerenza con comportamenti, azioni e condotta di vita del soggetto rappresentato. La conseguenza di questo discorso è che la lesione del diritto si verifica solo allorché la rappresentazione del soggetto non sia coerente, secondo un razionale e critico modo di valutazione, con le azioni compiute dal soggetto stesso. È in questo senso che vanno condivise le opinioni espresse in materia dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo cui il diritto all'identità personale è diritto a non vedersi attribuire la paternità di azioni non proprie, di modo che la lesione del diritto si ha solo quando ci sia una infedele rappre-

sentazione della verità individuale con l'attribuzione di azioni non compiute e di qualità e caratteri inesistenti o non desumibili, secondo il comune sentire, della condotta rappresentata.

Nei casi in cui non è travisata la verità individuale, intesa nel senso descritto, la critica diventa lecita perché rispettosa del limite della verità dei fatti narrati.

Tutto il resto è giudizio valutativo ed interpretazione di avvenimenti sociali, certamente consentiti ed utili ad un migliore approfondimento di fenomeni interessanti la collettività;

Nella fattispecie è pacifico che tutti i fatti narrati sono veri, per modo che se il personaggio Tabocchini viene raffigurato come soggetto attaccato al proprio patrimonio al punto da anteporre i propri averi alla vita umana, una tale raffigurazione non può dirsi per ciò stesso lesiva della personalità del soggetto nel quadro di insieme del filmato. L'opera in esame si sviluppa, infatti, secondo tre filoni fondamentali: critica della sentenza penale, che mandò assolto l'imputato con formula piena senza ritenere neanche l'eccesso colposo di legittima difesa; raffigurazione del personaggio Tabocchini; dibattito culturale sul fenomeno della violenza condotto a mezzo di un'intervista rilasciata dallo scrittore Alberto Bevilacqua.

La critica della sentenza non può dirsi lesiva dell'immagine del Tabocchini in quanto solo indirettamente questi viene tirato in ballo. Peraltro, la valutazione critica di una decisione dell'autorità giudiziaria passata in giudicato è fenomeno normale, oltre che indispensabile per evitare la cristallizzazione di orientamenti giurisprudenziali.

La riviste giuridiche sono ricche di note adesive ma anche di note contrarie a pronunzie dei giudici, e non si vede perché ciò non dovrebbe essere consentito ad espressioni sociali diverse dagli operatori del diritto (sempre che la critica non venga fatta nel corso di svolgimento di un processo, ipotesi in cui può concordarsi con la difesa degli appellati sulla illegittimità di tali iniziative per l'interferenza che creano a scapito del sereno svolgimento del processo).

Si duole il Tabocchini di essere stato rappresentato come incolto ed impacciato, ma si tratta di doglianza infondata. In effetti, fu lo stesso Tabocchini a rife-

rire alla stampa che egli non aveva potuto studiare molto in quanto aveva bisogno di guadagnare; il fatto poi che egli figurasse come impacciato ed incerto è notazione vera ma certamente non offensiva. Il Tabocchini era rimasto, infatti, coinvolto in una vicenda veramente drammatica che non poteva non stravolgerlo e farlo apparire all'esterno come impacciato. Anzi, si ritiene di poter affermare che sarebbe stata lesiva della sua immagine una rappresentazione del personaggio come dotato di sicurezza negli atteggiamenti e nella voce, perché così poteva darsi la sensazione di voler evidenziare la freddezza ed il cinismo del soggetto di fronte ad una tragedia sconvolgente.

È vero che in alcune immagini il Tabocchini appare come attaccato ai suoi averi ed al denaro, ma si tratta di raffigurazione rispettosa del limite della continenza, in quanto la rappresentazione non trasmoda affatto nella denigrazione volgare ed è funzionale a tutto l'impianto del filmato, che intendeva mettere in risalto il clima di violenza serpeggiante all'epoca nel Paese e l'esaltazione di valori del denaro e del potere diffusa in tutti gli strati sociali in danno anche del rispetto della vita umana. Peraltro, il gesto dell'attore veniva valutato in chiave critica e negativa sulla base di alcune sequenze di episodi veri che lo avevano visto come protagonista: già in precedenza il Tabocchini nella sua gioielleria aveva ferito gravemente un rapinatore ed in altra occasione, a seguito di uno scippo subito dalla moglie (che pare fosse però riuscita a recuperare la borsetta), aveva sparato con la pistola vari colpi (in aria) per strada. Se sia giusta o non la valutazione in negativo di questi comportamenti espressa dagli sceneggiatori del filmato non importa in questa sede, perché qui interessa stabilire che l'interpretazione critica è stata coerente con comportamenti ed azioni realmente attribuibili al protagonista, e legittimanti la rappresentazione del soggetto come arroccato nella difesa del suo avere anche a costo del sacrificio di un uomo, che solo apparentemente costituiva un pericolo per il suo patrimonio.

L'attrice non ha alcuna seria doglian-za da prospettare, in quanto l'essere rappresentata nell'atto di riporre oggetti negli scaffali del negozio non costituisce

affatto trasfigurazione della sua personalità, in quanto la donna viene ripresa — invece — nell'esercizio di un gesto connaturale all'attività svolta nel negozio.

Né il filmato può essere tacciato di scoperta faziosità perché, come sostiene il Tribunale, il « male » sarebbe stato visto solo dalla parte degli attori ed il « bene » dalla parte della vittima. In realtà questa asserzione del Tribunale è smentita proprio dal commento sulla vicenda fatto dallo scrittore Bevilacqua, il quale nel corso dell'intervista dice che « lo scherzo del Rececconi e la difesa del Tabocchini sono concettualmente di destra perché per realizzarsi hanno richiesto una sopraffazione sul prossimo, lo spavento nel caso della bravata, la punizione fisica nel caso della difesa » e poi in altro passo continua « Ma quando lo scherzo diventa di destra? Quando per realizzarsi non si limita a nutrirsi della sua natura che è quella della piacevolezza del gioco, ma ha bisogno del suo contrario..., ma soprattutto quando non tende a coinvolgere gli altri nella giocosità e nel piacere della giocosità, ma pretende di divertire chi gioca facendo degli altri una vittima ». Passi questi del filmato dove si nota chiaramente che sia la vittima che il protagonista sono accomunati in una stessa valutazione, cioè di essere entrambi espressione di una concezione di violenza e portatori di una ideologia di destra (alla quale viene riferita la strage di Piazza Fontana, di cui nel filmato appaiono alcune immagini a testimonianza delle terribili conseguenze derivanti dall'esaltazione della violenza come metodo di lotta politica).

In accoglimento dell'appello la sentenza di primo grado deve essere, quindi, riformata, ritenendosi il filmato in questione lecito in quanto espressione del diritto di critica, esercitato nei limiti della rilevanza sociale dalla vicenda rappresentata, della verità dei fatti e della continenza. Per l'effetto, la domanda di inibitoria e distruzione dello sceneggiato proposta dai coniugi Tabocchini deve essere rigettata.

P.Q.M. — La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione del 15 dicembre 1987 dalla RAI nei confronti di Tabocchini Bruno e di Panero

Tabocchini Adorna avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 15 dicembre 1986, in contumacia di Sherman Tommaso e di Correale Gianpaolo così provvede:

a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda prospettata dai coniugi Tabocchini con atto di citazione del 30 settembre e 8 ottobre 1983;

b) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

APPELLO ROMA

11 MARZO 1991

PRESIDENTE EST.: MORSILLO

PARTI: GEPI S.R.L., MAGNASCHI
(Avv. Di Pietropaolo)

CERMINARA,
MARRONE ET AL.
(Avv. Ramadori, Bonifati)

Parlamentare • Immunità parlamentare • Intervista ripetitiva di affermazioni contenute in una interpellanza • Insindacabilità ex art. 68 della Costituzione.

È insindacabile da parte dell'autorità giudiziaria l'intervista resa da un parlamentare che costituisca esternazione del pensiero e del giudizio politico espressi dal medesimo in una precedente interpellanza e quindi direttamente collegati o collegabili alla funzione parlamentare esercitata.

Parlamentare • Autorizzazione a procedere • Diniego • Effetti su un procedimento civile di risarcimento • Improprietà.

La decisione della Camera di appartenenza che escluda la perseguibilità di un proprio membro per opinioni di grado espresse non esclude solo la punibilità della condotta ma esplica i suoi effetti anche nel giudizio civile di risarcimento dei danni rendendo improponibile la domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 1985 Cerminara Gabriele, Marrone Franco, Misiani Francesco, Rossi Ernesto, Saraceni Luigi e Vittozzi Aldo, tutti magistrati in servizio presso Uffici Giudiziari di Roma, convenivano in giudizio il senatore Claudio Vitalone, la S.p.A. Editoriale La Repubblica, il dott. Eugenio Scalfari, direttore respon-

* La sentenza conferma in punto di diritto Trib. Roma 7 novembre 1986 (in questa *Rivista*, 1987, 605) raddoppiando però l'importo risarcitorio liquidato, portato da 10 a 20 milioni per ciascuno dei magistrati lesi, che, maggiorato di undici anni di interessi legali, supera i 30.000.000. Stando quindi alle tabelle riportate in RICCIUTO-ZENO ZENOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990, 143, quasi L. 160 a lettore del settimanale convenuto.

Sul problema della immunità civile dei parlamentari per le dichiarazioni rese fuori dalle Camere v. oltre alla decisione di primo grado Trib. Roma 25 settembre 1989, *ivi*, 1990, 993. La questione era stata esaminata, sotto il profilo di un possibile conflitto di attribuzioni, da Corte Cost. 29 dicembre 1988, n. 1150 (in questa *Rivista*, 1989, 431, con nota di D'ANDREA, *Prerogativa dei parlamentari poteri dell'autorità giudiziaria, conflitti di attribuzione*, nonché in *Giur. Cost.*, 1988, I, 5595, con nota di ZANON, *La Corte e la « giurisprudenza » parlamentare in tema di immunità: affermazioni di principio o regola del caso concreto?*; in *Foro it.*, 1989, I, 326 con nota di MORETTI, *Note sull'azione civile promossa contro un parlamentare*).